Efficienza energetica

Le opportunità dal superbonus 110

Per beneficiare del **superbonus 110%** introdotto dal decreto rilancio **i radiatori** del tuo appartamento **devono essere equipaggiati con ripartitori e valvole termostatiche.**

Diversamente **NON** verranno rispettati i requisiti minimi per accedere al beneficio fiscale.

Uno dei temi condominiali più discussi durante le assemblee prima dell'avvento del Superbonus era la ripartizione delle spese di riscaldamento e, di conseguenza, la contabilizzazione dei consumi di ogni singolo appartamento. Con il decreto legge 102/2014, integrato con il D. lgs 141 del luglio 2016, la contabilizzazione del calore nei condomini era diventata obbligatoria per tutti gli impianti centralizzati.

Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi», infatti, impone l'**obbligo di termoregolare e contabilizzare** l'uso di energia per il riscaldamento nei casi in cui si effettuino interventi contemporaneamente sull'involucro dell'edificio e sul sistema impiantistico nel suo complesso. Nel caso di ristrutturazione di "primo livello" - che in ambito Superbonus significa **cappotto**, **sostituzione della caldaia**, e intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione dei terminali nelle unità immobiliari - è richiesta la dotazione di sistemi per la **regolazione automatica della temperatura ambiente** nei singoli locali o nelle singole zone termiche, assistiti da compensazione climatica, non realizzabile solo se la tecnologia impiantistica prevede sistemi di controllo equivalente o di maggiore efficienza, o ancora, sia tecnicamente non praticabile.

ista Italia srl
Via R. Lepetit, 40 - 20045 - Lainate (MI)
info.italia@ista.com
Telefono +39 02 96.28.83.1

In cosa si traduce nella pratica ciò?

Se il progetto a cui si aderisce rientra nella categoria “Superbonus fiscale 110%” per efficientamento energetico della struttura edile/ impiantistica” **è importante sapere che**:

- È possibile inserire nel portafoglio dei lavori anche le **opere “trainate”** quali la **sostituzione dei ripartitori di calore giunti a fine vita operativa**:
  • per vetustà dei componenti;
  • per anzianità di strumenti (quindi anche dispositivi installati da 7-8 anni e non ancora giunti a scadenza formale dei 10 anni).

- È importante che ci siano anche **opere di impiantistica** (es. caldaia/ibrido/ecc) con intervento su impianto termico-condizionamento e non solo opere edili o antisismiche.

- Il sistema introdotto con i nuovi ripartitori deve essere giustificato da un **MIGLIORAMENTO** e non sia identico al precedente.

Ecco alcuni esempi:
• **passaggio da walk-by a lettura remota gsm**;
• introduzione di una nuova piattaforma **ista Portale Impianti** o **ista Connect**; in questo caso il miglioramento è di tipo” building automation” che giustifica l’investimento/spesa.

In tutte queste casistiche si anticipa la sostituzione e si usufruisce di un beneficio fiscale pieno.

La sostituzione porta i seguenti vantaggi:

• I ripartitori di vecchia generazione non consentono la trasmissione dei dati tramite il **sistema radio**, requisito essenziale per **EED 2.0**. Perciò è importante rispettare le norme e la **direttiva europea sull’efficienza energetica**!

• La mancata trasmissione delle letture dei dispositivi aumenta il numero di stime nelle ripartizioni, con conseguente **diminuzione della precisione del conteggio individuale**. È essenziale assicurarsi che i consumi di ogni appartamento, che concorrono alle spese totali di riscaldamento di un condominio, siano calcolati in modo preciso e affidabile.

Riferimenti normativi:

1. DECRETO 6 agosto 2020. Art. 1 e 2. “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.”
2. Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2010, n. 34, che disciplina con l’art.119 i bonus fiscali con l’aliquota di detrazione nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
3. DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
4. Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
5. DECRETO LEGISLATIVO 73 del 14 luglio 2020 “Attuazione della Direttiva Europea sull’efficienza energetica 2018/2002”.

ista Italia srl
Via R. Lepetit, 40 - 20045 - Lainate (MI) - info.italia@ista.com - Telefono +39 02 96.28.83.1
www.ista.com/it